

**Raccomandazioni tecnico-normative  
sulla apertura e conduzione  
di uno studio professionale fisioterapico**

---

## Sommario

<b>1. Premessa</b>	<b>3</b>
<b>2. Autori</b>	<b>4</b>
<b>3. Quadro normativo generale</b>	<b>5</b>
<b>4. Caratteristiche dell'immobile</b>	<b>7</b>
<b>5. Impianto elettrico</b>	<b>8</b>
<b>6. Apparecchiature elettromedicali</b>	<b>9</b>
<b>7. Legge sulla privacy</b>	<b>10</b>
<b>8. Polizza responsabilità civile professionale</b>	<b>12</b>
<b>9. Ritiro e smaltimento rifiuti sanitari</b>	<b>12</b>
<b>10. Associazione professionale</b>	<b>12</b>
<b>11. Varie</b>	<b>13</b>



### 1. Premessa

Il presente contributo informativo ha lo scopo di offrire le indicazioni tecnico-normative essenziali per l'apertura e conduzione di uno studio professionale fisioterapico. Le raccomandazioni in esso contenute sono frutto del lavoro svolto dall'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria, di attualizzazione e revisione del già noto documento "Raccomandazioni tecnico-normative sulla apertura e conduzione di uno studio professionale fisioterapico" elaborato dalle Commissioni di albo dei Fisioterapisti degli Ordini TSRM e PSTRP della Liguria in data 30/06/2022 sulla scorta del materiale costituito dalle precedenti "Linee Guida apertura e conduzione studio professionale fisioterapico" redatte a partire dall'anno 2013 (Rev. 01 del 28/03/2013 e successiva Rev. 02 del 25/06/2014) dall'allora Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Liguria e pubblicate sul sito dell'AIFI Liguria a partire dal marzo 2013, i cui autori ne hanno autorizzato la riproduzione e/o l'utilizzazione a questi fini.

Il documento, che ha carattere informativo e non esaustivo delle questioni suscettibili di essere affrontate nell'ambito dell'apertura di uno studio professionale fisioterapico, riporta una sintesi delle principali e vigenti disposizioni previste dalle normative in vigore (sia a livello nazionale che regionale). Si rimanda tuttavia al singolo professionista la verifica della presenza di ulteriori norme comunali o della ASL territoriale di competenza, ovvero di sopraggiunte normative di settore, in quanto non è possibile all'interno di questo documento analizzare nel dettaglio la normativa specifica di ogni singola realtà comunale e/o territoriale. È altresì fortemente raccomandato al professionista che volesse operare all'interno di uno studio professionale di fisioterapia, ai fini dell'apertura e della corretta conduzione dello stesso, di avvalersi della consulenza di specifici professionisti del settore (commercialista, progettista, etc.).

La riproduzione del materiale oggetto del presente del documento è riservata, soggetta alla normativa sulla tutela del diritto d'autore nonché del diritto di proprietà intellettuale.

## 2. Autori

Hanno partecipato alla stesura di questo elaborato:

- Dott. Paolo Angelo Basso, Vicepresidente dell'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
- Dott. Luca Francini, Segretario dell'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria
- Dott. Mirco Montendonico, Consigliere dell'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria

Si ringrazia inoltre il Dott. Federico Petrilli, Presidente della Cda della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Ordine TSRM e PSTRP di GE-IM-SV, la Dott.ssa Luisa Majmone, consulente dell'Ordine per la parte fiscale e l'Avv. Saverio Colabianchi consulente dell'Ordine TSRM e PSTRP di GE-IM-SV per la privacy, per il prezioso contributo fornito alla realizzazione del documento.

### 3. Quadro normativo generale

Lo **STUDIO PROFESSIONALE FISIOTERAPICO** (di seguito denominato SPF) è il luogo fisico in cui il professionista abilitato, in forma singola o associata e senza l'ausilio di collaboratori, esercita autonomamente e responsabilmente la propria attività libero professionale in base ai [D.M. n. 741/94](#) e [D.M. n. 168/96](#), alle [Leggi n. 573/96](#), n. [42/99](#), n. [251/00](#) e al [D. Lgs. 299/99](#). Lo SPF si può altresì definire come «*quella struttura semplice, all'interno della quale prevale il rapporto diretto tra professionista e paziente, dove le prestazioni erogate dal Fisioterapista non determinano procedure terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente*».

Requisiti fondamentali per l'esercizio professionale all'interno di uno SPF sono il possesso del titolo abilitante alla professione di fisioterapista e l'iscrizione all'Ordine e al relativo albo professionale. I professionisti abilitati sono i laureati in Fisioterapia o quei professionisti in possesso dei pregressi titoli di studio riconosciuti equipollenti in base all'articolo 4 comma 1 della [Legge 42/99](#), al [D.M. del 27 luglio 2000](#) ed all'Articolo 1, comma 10 della [Legge 1/02](#). L'albo professionale di riferimento è quello dei Fisioterapisti, che afferisce all'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista (provinciale o interprovinciale), secondo la [Legge 11 gennaio 2018](#), n. 3 «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.» (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018) entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018.

**È necessario sottolineare da subito che lo SPF non può essere condotto da un iscritto agli elenchi speciali ad esaurimento.**

I requisiti di accessibilità dello SPF non prevedono l'obbligo di apertura al pubblico, in quanto il professionista che conduce uno studio professionale riceve esclusivamente su appuntamento. Tale caratteristica lo differenzia di fatto da un presidio riabilitativo (centro e/o ambulatorio di fisiokinesiterapia). È altresì importante evidenziare come la presenza di orari di apertura al pubblico e/o l'interposizione di terze parti/persone, potrebbero ricondurre lo SPF ad una struttura tecnico-amministrativa più complessa dal punto di vista tecnico, organizzativo e amministrativo, modificando, potenzialmente, lo studio professionale in presidio riabilitativo.

Il responsabile unico dello studio professionale è il professionista stesso.

Relativamente agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, sanciti dal [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO](#), è fondamentale definire il campo di applicazione in ottemperanza a due commi dell'art.3 dello stesso decreto legislativo:

- comma 1: *il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio;*
- Comma 4: *il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati fermo restando quanto previsto dai commi successivi.*

Per doverosa completezza si riporta inoltre la definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2 comma 1 lett. a): *l persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di intraprendere un mestiere, un'arte o una professione.*

Si evince dunque che nel caso in cui un singolo professionista decida di aprire uno studio in cui opererà da solo e in completa autonomia, la sua attività non rientra nel campo di applicazione del D. Lgs.81/08. Tuttavia, è opportuno che il professionista fornisca il proprio studio almeno di un estintore a polvere e/o a CO<sub>2</sub> (per i componenti elettrici ed elettronici).

Il libero professionista, diversamente rispetto alle imprese individuali ed alle società, non ha la possibilità di intestare l'attività che al proprio nome e cognome. Potrà quindi proporsi al pubblico (es. targa) unicamente con nome e cognome preceduto o seguito da diciture del genere "Studio professionale fisioterapico" o anche "Studio di Fisioterapia". Nulla però vieta che il titolare registri ed utilizzi un marchio da abbinare esclusivamente a scopi di marketing/immagine, ma non in documenti amministrativi/fiscali/legali e mai in sostituzione del nome e cognome eventualmente seguito da "studio professionale fisioterapico".

Il fisioterapista che intende aprire e condurre uno SPF è tenuto ad uniformarsi alle regole fiscali in vigore all'atto dell'apertura, allo scopo di essere in regola con il fisco (e con il Codice civile) ai fini del corretto esercizio professionale. Il codice ATECO di riferimento è 86.90.21 (attività sanitarie svolte da fisioterapisti). Le prestazioni sanitarie fisioterapiche fornite alla persona sono esenti IVA ai sensi del [D.M. del 17 maggio 2002](#) (anche in assenza di prescrizione medica).

Infine, il LP titolare dello SPF, non è assoggettato (o assoggettabile) al pagamento del contributo INAIL.

#### 4. Caratteristiche dell'immobile

Ai fini del corretto esercizio professionale il requisito fondamentale che deve possedere l'immobile adibito a SPF è la destinazione d'uso ufficiale legittimamente abilitata a civile abitazione. Tale requisito si può desumere dal documento di agibilità/abitabilità.

A livello catastale lo studio può essere accatastato ad uso "studio professionale" (categoria catastale A10).

Nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà o in comodato d'uso gratuito, deve essere attivato un contratto di locazione ad uso "studio professionale", obbligatoriamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Tale requisito si rende altresì necessario al fine della deducibilità dei costi di locazione sostenuti dal professionista, in quanto l'immobile viene utilizzato esclusivamente nell'esercizio di arte o professioni a prescindere dalla categoria catastale che esso presenta.

È prevista la possibilità di affittare (o subaffittare) l'immobile o parte di esso ad altri professionisti sanitari, purché legittimamente abilitati all'esercizio professionale.

Come premesso lo SPF non prevede alcun tipo di autorizzazione sanitaria, né SCIA.

Gli unici requisiti strutturali richiesti per lo SPF sono:

- studio con lavabo e parte a contorno del lavabo realizzata con materiale lavabile;
- sala d'attesa con ricambio aria naturale o artificiale;
- servizi igienici dotati di antibagno (anche ad eventuale uso promiscuo).

Tali caratteristiche vigono anche laddove all'interno dell'immobile (es. appartamento con stanze indipendenti e professionisti autonomi) operino più professionisti in modo autonomo (ripartendosi esclusivamente le spese d'affitto).

### 5. Impianto elettrico

L'impianto elettrico dello SPF deve essere realizzato a regola d'arte, ovvero deve essere conforme alle norme di settore e dotato sia di attestazione di "**dichiarazione di conformità energetica**" che di "**certificazione di conformità energetica**" ad uso studio medico. L'impianto elettrico potrà essere realizzato sia *ex-novo* nel caso di nuovo immobile adibito a SPF che, ove possibile, aggiornando il preesistente impianto elettrico (secondo normativa).

Dal punto di vista tecnico-normativo le dichiarazioni e certificazioni di cui sopra si rendono necessarie ai fini della prevenzione e riduzione dei rischi elettrici (sia diretti che indiretti) ai quali possono essere sottoposti i pazienti di un locale fisioterapico. A tale scopo è fondamentale che la progettazione dell'impianto elettrico preveda l'equalizzazione del potenziale elettrico, ovvero un provvedimento protettivo che ha la finalità di fare assumere a tutte le masse elettriche il medesimo potenziale. Tale provvedimento, fondamentale per limitare al massimo i rischi di *macro e microshock* elettrico, si consegue mediante la realizzazione del nodo equipotenziale a cui si collegano tutti i conduttori di protezione e i conduttori equipotenziali di masse e masse estranee ad altezza minore di 2,5 metri. Ciò permette di ridurre al minimo il passaggio di correnti pericolose attraverso il corpo umano nel caso in cui questo venga in contatto con masse e/o masse estranee. In particolare, devono essere collegate al nodo equipotenziale le tubazioni metalliche presenti nel locale (acqua fredda/calda, scarichi, gas medicali, condizionamento, ecc.) e le parti metalliche, come telai e montanti (escluse le parti mobili su di esse montate, quali le ante di porte e finestre), il basamento del tavolo operatorio fisso, etc., se fissati alla struttura.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato da un'impresa (ditta, società o singolo artigiano) che sia in possesso delle regolari certificazioni a poter eseguire impiantistica elettrica (Art. 3 - [D.M. 22 gennaio 2008, n. 37](#)). Alla conclusione dei lavori, previa le verifiche tecniche d'uopo, l'impresa rilascerà la dichiarazione di conformità energetica al responsabile dello SPF. L'impresa dovrà altresì trasmettere la dichiarazione presso il comune in cui è ubicato lo SPF. La dichiarazione di conformità energetica non coincide tuttavia con la certificazione di conformità energetica che, per legge, deve essere rilasciata da un apposito ente certificatore al fine di poter produrre idonea certificazione che andrà rinnovata ogni 2 anni. È importante sottolineare che l'impiantista (elettricista, ndr) o la ditta che ha realizzato l'impianto elettrico non può certificarne anche la conformità.

Il progettista (singolo professionista o ditta/società), insieme al conduttore dello SPF, stabilirà come realizzare l'impianto elettrico distinguendo i diversi ambienti di lavoro, differenziando gli ambienti comuni e di servizio (es. sala d'attesa, servizi igienici, etc.) dagli ambienti professionali (studi fisioterapici) in cui potrà essere previsto l'uso o meno di apparecchiature elettromedicali (specificando anche la tipologia).

Ai fini di eventuali verifiche da parte degli organi preposti al controllo è consigliato predisporre un fascicolo con tutta la documentazione riguardante i progetti di realizzazione dell'impianto elettrico e le varie dichiarazioni e certificazioni di conformità.



### 6. Apparecchiature elettromedicali

Le apparecchiature elettromedicali devono essere obbligatoriamente provviste di regolare documento di conformità energetica e devono rispondere ai requisiti normativi previsti dal Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) [2017/745 \(MDR\)](#).

È in capo al conduttore dello SPF la periodica verifica:

- dell'integrità delle apparecchiature mediante esame a vista;
- del corretto funzionamento e della corretta manutenzione e revisione periodica.

A tal proposito si consiglia di redigere un'apposita "scheda anagrafica strumentale" in cui inserire i riferimenti tecnico-amministrativi (istruzioni apparecchiatura, certificazioni, conformità energetica) e lo storico delle revisioni/manutenzioni di ogni singola apparecchiatura elettromedicale.

Le tipologie di verifiche da condurre periodicamente sulle apparecchiature elettromedicali sono due:

- verifiche di sicurezza elettrica (VSE), secondo la normativa CEI 62-148 (CEI EN 62353) ex CEI 62.5;
- verifica di funzionalità (VF).

Le verifiche periodiche vanno eseguite da parte di un ente certificato con frequenza variabile da un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 24 mesi. Tale frequenza verrà valutata dall'ente certificatore in base alla verifica del rischio a seconda:

- della struttura di riferimento;
- del carico di lavoro;
- del numero e dalla tipologia di apparecchiature elettromedicali. Solitamente per la struttura semplice dello SPF la frequenza consigliata è quella biennale.

**Note.** Anche il lettino fisioterapico ad elevazione motorizzata elettrica rientra tra le tipologie di apparecchiature che, oltre a dover essere provviste di documento di conformità energetica e di periodica VSE, devono essere collegate ad un impianto elettrico conforme ad uso studio medico.

### 7. Legge sulla privacy

Con l'entrata in vigore del [Regolamento UE 2016/679](#) relativo alla protezione dei dati personali e delle conseguenti modifiche apportate al d.lgs. 196/2003 (c.d. codice privacy"), anche i fisioterapisti titolari di studio professionale sono chiamati ad adeguarsi alle novità normative che riguardano tre aspetti principali: l'approccio basato sul rischio, la responsabilizzazione nel trattamento dati, il rispetto dei principi per l'utilizzo degli stessi e i diritti degli interessati al loro corretto trattamento.

Per la particolare sensibilità delle informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni e poiché la perdita di riservatezza, di integrità e/o disponibilità, anche accidentale, delle stesse potrebbe ledere i diritti e le libertà degli individui interessati dal trattamento di dati, è importante che il fisioterapista titolare di studio professionale, che risulta essere il titolare del trattamento dei dati, definisca nel dettaglio e chiaramente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i rischi di ciascun trattamento e se alcuno di essi necessiti l'effettuazione di una valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 Reg. UE 2016/679;
- le categorie di interessati ed i dati oggetto di trattamento, le finalità e la base giuridica del trattamento;
- i soggetti interni ed esterni coinvolti nel trattamento;
- la fonte dei dati personali e la sussistenza di eventuali destinatari dei dati, anche extra UE;
- il rispetto dei principi sul trattamento di cui agli artt. 5 e 25 Reg. UE 2016/679;
- l'individuazione dei termini di conservazione dei dati;
- la presenza di decisioni automatizzate, compresa la profilazione;
- le misure di sicurezza tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali;
- le modalità di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e delle violazioni di dati personali;
- la programmazione di un processo di formazione in materia di protezione dei dati personali.

Tali informazioni dovranno confluire negli adempimenti realizzati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, quali:

- l'informativa sul trattamento dati resa ai sensi dell'art. 13 e, ove i dati non siano raccolti presso l'interessato, 14 Reg. UE 2016/679, redatta in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, da consegnare al momento della raccolta dei dati presso lo studio o inviata per via telematica. Spetta al titolare scegliere le modalità più appropriate al caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze del trattamento e del contesto in cui viene effettuato, integrando con l'indicazione che eventuali registrazioni dei dati e/o della comunicazione saranno conservati secondo le previsioni già in essere per tutti i dati sanitari raccolti dal professionista;
- il registro delle attività di trattamento, come descritto dall'art. 30 Reg. UE 2016/679;
- la nomina dei soggetti interni che trattino dati quali incaricati del trattamento ex art. 29 Reg. UE 2016/679 e 2-quaterdecies d. lgs. 196/2003 e di quelli esterni che trattino dati per conto dello studio professionale quali responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679.

Per quanto di rilevanza per l'ambito di analisi, l'Autorità Garante per la privacy, con la [nota di chiarimento n. 55 del 7 marzo 2019](#), ha stabilito, in materia di trattamento dati per i professionisti sanitari, che i trattamenti dei dati inerenti allo stato di salute per "finalità di cura" effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale non richiedono il consenso del paziente se necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall'interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata.

Diversamente, i trattamenti in ambito sanitario che non rientrano nelle ipotesi sopra descritte richiedono il consenso esplicito dell'interessato; si individuano, a titolo esemplificativo, le seguenti categorie:

- utilizzo di applicazioni/software medici o sanitari, attraverso i quali autonomi titolari raccolgono dati, anche sanitari dell'interessato, per finalità diverse, dalla telemedicina oppure quando ai dati dell'interessato possano avere accesso soggetti diversi dai professionisti sanitari o altri soggetti tenuti al segreto professionale;
- la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico;
- le comunicazioni per finalità promozionali o commerciali (ad esempio, l'invio di newsletter dopo la fine del trattamento).

È, infine, importante ricordare che:

- in linea generale, il singolo professionista sanitario che operi in regime di libera professione, a titolo individuale, non è tenuto alla designazione del responsabile della protezione dei dati (RPD) per lo svolgimento della propria attività;
- ove applicabile, l'acquisizione del consenso esplicito e informato della persona assistita o di chi è autorizzato a esprimerlo in sua vece è sempre successiva al processo informativo. Il paziente può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

N.B.: quanto sopra riportato costituisce una sintetica ricognizione di alcuni elementi della normativa in materia di protezione dei dati personali, alla quale si rinvia per ogni ulteriore e doveroso approfondimento.

### 8. Polizza responsabilità civile professionale

Il professionista è tenuto ad attivare, per legge, una polizza RC professionale. A tal proposito è importante verificare che la polizza copra tutte le tipologie di trattamenti che eroga lo SPF, anche in caso di assenza di prescrizione medica.

### 9. Ritiro e smaltimento rifiuti sanitari - Cod. C.E.R. 180103 “Rifiuti pericolosi a rischio infettivo”

In riferimento al [DPR n. 254 del 15/07/2003](#) normativa relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da attività di Studi medici, estetici e similari presidi quali aghi, siringhe, lamette, vetrini, pungi dito, testine, rasoï, bisturi, liquidi, gessi, guanti, mascherine, etc. vengono classificati come rifiuti pericolosi ad alto rischio infettivo.

Il professionista che si trova a produrre rifiuti sanitari pericolosi, ad alto rischio infettivo, per esempio guanti in lattice, carta assorbente e altri presidi medico-chirurgici a contatto con mucose o liquidi corporei potenzialmente ad alto rischio infettivo (materiale infetto categoria B - UN3291), deve provvedere allo smaltimento degli stessi secondo le apposite normative di legge. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo dovrà avvenire mediante l'attivazione di idonei contratti di smaltimento mediante ditte specializzate e certificate a norma di legge.

### 10. Associazione professionale

L'Associazione professionale è prevista per la professione del Fisioterapista, in quanto arte intellettuale ordinata secondo le disposizioni della [legge 3/2018](#). Le normative principali di riferimento sono contenute all'interno della [Legge 12 novembre 2011, n. 183](#) e il [Decreto 8 febbraio 2013, n. 34](#). L'Associazione tra professionisti va comunicata all'Ordine di appartenenza secondo specifica modulistica ed iter amministrativo. A tal proposito si rimanda alla consultazione della sezione <https://www.fnofi.it/ofi-liguria/modulistica/> del sito dell'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista della Liguria.

### 11. Varie

**Targa studio:** è obbligo del professionista registrare la propria targa presso l'ufficio pubblicità e affissioni del comune competente. Da diversi anni è decaduto l'obbligo di pagare periodicamente l'imposta di affissione.

**Pubblicità sanitaria:** La pubblicità in ambito sanitario è stata inizialmente normata dalla [legge 5 Febbraio 1992, n. 175 dall'art. 4 all'art. 10](#). Dal 2006, con l'entrata in vigore della c.d. legge Bersani ([legge 4 Agosto 2006 n. 248, art 2](#)) è consentita la "pubblicità informativa", in particolare ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a, purché riporti i titoli e le specializzazioni professionali dei sanitari, le caratteristiche del servizio offerto e le condizioni economiche delle prestazioni. In questo modo gli utenti potranno maturare una libera e consapevole "scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte dal mercato" (art. 2 co.1 legge Bersani). Proprio questo punto viene ripreso dal [DPR del 7 Agosto 2012 n. 137, art 4](#), che afferma come le comunicazioni informative debbano essere veritiere, non ingannevoli e non denigratorie. L'elemento visivo deve essere funzionale alla presentazione del trattamento e non deve rispondere a strategie di suggestione. Inoltre, dal 1° gennaio 2019 tramite la [Legge di Bilancio 2019 \(art. 1 co. 525\)](#) è sancito il divieto agli iscritti agli Albi degli Ordini delle professioni sanitarie di pubblicare comunicazioni informative che abbiano contenuti di carattere suggestivo e promozionale. La pubblicità sanitaria deve dunque presentarsi accessibile, trasparente, prudente e rigorosa da un punto di vista scientifico. Essa non deve alimentare timori infondati né eccessive aspettative. Il prezzo di una prestazione può e anzi dovrebbe essere inserito, anche per garantire le norme del Codice del consumo; tuttavia, le caratteristiche economiche di una prestazione non dovrebbero costituire l'aspetto esclusivo e cardine del messaggio informativo.

**Sistema tessera sanitaria (STS):** il Fisioterapista, erogatore della prestazione sanitaria, è tenuto per legge all'invio telematico dei dati del documento fiscale al Sistema tessera sanitaria (STS). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale: <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/> o rivolgersi ai consulenti dell'Ordine di competenza.

**Obbligo di fornire un preventivo al paziente.** L'[art. 9, comma 4 del Decreto-legge n. 1/2012](#) ha introdotto l'obbligatorietà per i liberi professionisti di rendere un preventivo di massima al cliente. Un'ulteriore disposizione di legge ([art. 1 comma 150, della Legge n 124/2017](#)) ha confermato questo obbligo innovando solo le questioni formali (può essere reso al cliente in forma scritta o digitale). La mancanza dell'eventuale preventivo impedirebbe al Fisioterapista, nel caso di contestazione della prestazione o del suo ammontare, di dare prova dell'assenso del paziente.

Data ultima revisione: 06/10/2023

Copyright © Riproduzione riservata